



ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECORVINO PUGLIANO

AUTONOMIA 114 – C.M.: SAIC86200P - CF: 95021480652 - Codice univoco fatt. UFPJC2

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTECORVINO PUGLIANO
Prot. 0001377 del 06/02/2022
(Uscita)

Al personale docente e non docente

Al Referenti COVID

Agli studenti

Ai Sigg. Genitori

Sito web

Oggetto: Nuove misure per la gestione dei casi di positività a seguito del DL n.5 del 4 febbraio 2022

Si trasmettono alle *SS. LL.* per opportuna conoscenza le nuove misure di cui all'oggi, in vigore dal 5 febbraio 2022

link al DL n.5 del 4 febbraio 2022:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-04&atto.codiceRedazionale=22G00014&elenco30giorni=true

SCUOLA INFANZIA	Fino a 4 casi di positività nella stessa sezione	L'attività educativa e didattica prosegue IN PRESENZA PER TUTTI È previsto l'utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività	In caso di comparsa di sintomi , è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
	Con 5 o più casi di positività nella stessa sezione	L'attività educativa e didattica È SOSPESA PER CINQUE GIORNI La sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.	

<p>Fino a 4 casi di positività nella stessa classe</p>	<p>L'attività educativa e didattica prosegue IN PRESENZA PER TUTTI</p> <p>con l'utilizzo di mascherine ffp2 per docenti e alunni con più di 6 anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.</p>	<p>In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.</p>
<p>Con 5 o più casi di positività nella stessa sezione</p>	<p>ATTIVITÀ IN PRESENZA con utilizzo della mascherina ffp2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.</p>	<p>a) per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo,</p> <p>b) per coloro che posseggano un'ideale certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.</p>
	<p>DDI PER CINQUE GIORNI</p> <p>Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto- sorveglianza si applica la <u>quarantena precauzionale della durata di cinque giorni,</u> la cui cessazione consegue all'esito negativo di un <u>test antigenico rapido o molecolare.</u></p> <p>La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati</p>	<p>per gli altri alunni senza i requisiti di cui alle lett. a) e b)</p>

<p>Con 1 caso di positività nella stessa classe</p>	<p>ATTIVITÀ IN PRESENZA con utilizzo della mascherina ffp2</p>	
<p>Con 2 o più casi di positività nella stessa classe verificatisi entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente</p>	<p>ATTIVITÀ IN PRESENZA con utilizzo della mascherina ffp2</p>	<p>a) per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo,</p> <p>b) per coloro che posseggano un' idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.</p>
	<p>DDI PER CINQUE GIORNI</p> <p>Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la <u>quarantena precauzionale della durata di cinque giorni</u>, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un <u>test antigenico rapido o molecolare</u>.</p> <p>La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.</p>	<p>per gli altri alunni senza i requisiti di cui alle lett. a) e b)</p>

Regime sanitario	Infanzia e Primaria ⇨ Con 5 o più casi di positività
	Secondaria ⇨ Con 2 casi o più di positività
⇨	regime sanitario dell'autosorveglianza per i vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo,
⇨	quarantena precauzionale di cinque giorni , che termina con un tampone negativo per gli altri alunni. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.

Per quanto riguarda **lo stato vaccinale degli alunni**, si precisa che 'alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato': il Dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), verificherà i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione.

Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass (COMPLETO) e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.

I dati personali degli alunni saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno in nessun caso registrati, salvati o conservati così come specificato al punto 6 – Modalità di trattamento della relativa informativa consultabile sul sito istituzionale della Scuola nella sezione Privacy.

Pertanto alla luce delle disposizioni suddette e delle FAQ del MI del 5 febbraio, a far data da **LUNEDÌ 7 FEBBRAIO 2022**, le misure adottate sulla scorta della precedente normativa sono ridefinite: le classi in quarantena da almeno cinque giorni per la presenza di casi di positività possono riprendere la frequenza previo esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, laddove siano trascorsi cinque giorni. I Sigg. coordinatori delle classi interessate provvederanno ad informare i rappresentanti di classe interessati.

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa *Maria Rosaria Mirra*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993